



	Pd
Introduzione	4
Guida pratica	6
Dalla teoria alla pratica	9
Riferimenti normativi	13
Glossario	15



"Non esistono parole sbagliate, ma esiste un uso sbagliato delle parole"

INTRODUZIONE

L'uso del linguaggio semplificato e semplicistico concima perfettamente il terreno degli stereotipi, delle generalizzazioni e dei luoghi comuni.

L'adozione si porta dietro un carico di linguaggio e pensieri stereotipati che contribuiscono a rappresentarla in maniera polarizzata, come un atto di generosità salvifica da un lato o come una decisione azzardata, se non predatoria, nei confronti dei bambini provenienti da altri continenti, dall'altra. Ovviamente l'adozione è una realtà molto più complessa del sistema binario in cui solitamente è collocata e nella sua complessità va conosciuta e riconosciuta, anche se è meno comodo e meno facile.

Adesempio, l'inserimento in un testo giornalistico dell'aggettivo adottivo/adottato va guardato con molta attenzione. L'aggettivo è necessario perché sta contestualizzando una situazione/una persona ed è importante farlo o sta dando solo spazio a una narrazione stereotipata prestando il fianco ai luoghi comuni? Quando nella descrizione di un caso di cronaca si rivela che il protagonista è stato adottato o che si tratta di un genitore adottivo, ma senza aggiungere nulla alla narrazione in sé ("il figlio adottivo della coppia", "la madre adottiva del ragazzo", ecc.), di fatto, si dà spazio al più resistente pregiudizio sui legami adottivi: quello non è davvero il figlio della coppia, ma solo quello adottivo e quella non è davvero la madre del ragazzo, ma solo quella adottiva. Si sta sottintendendo che non si tratta di legami "veri", con "veri" figli e "veri genitori".

Questo pregiudizio emerge anche quando la narrazione di una storia che ha per protagonisti una famiglia adottiva, una persona che è stata adottata o un genitore adottivo è accompagnata da frasi piene di enfasi, iperboli, esaltazione che sposta il focus della narrazione sulla straordinarietà dei legami adottivi. Un racconto che è accompagnato da aggettivi come "coraggiosi" o "straordinari", o, frasi che confrontano l'adozione e la genitorialità biologica in termini di "più di", ad esempio "più di un figlio vero".

^{1.} Frase di Enrico Pugliese, direttore dell'Istituto ricerche popolazione e politiche sociali del CNR, nella quarta di copertina del volume "Parlare civile. Il giornalismo e la manutenzione delle parole", curato dal Redattore Sociale.



Tutto ciò accade e può accadere anche quando il fatto di cui ci si sta occupando è lontano anni o addirittura decenni da quando è stata realizzata l'adozione. Questo non fa altro che rendere ancora più trasparente che c'è molta resistenza a descrivere i legami all'interno di una famiglia adottiva come legami parentali ordinari ("il figlio della coppia", "la madre del ragazzo").

Legata a questo tipo di narrazione è la correlazione causale (errata) fra adozione e l'episodio di cronaca, in cui in trasparenza si fa emergere un rapporto di causa-effetto tra la condizione di persona che è stata adottata o di genitore adottivo con l'episodio di cronaca che si sta trattando. Quando questa modalità emerge vengono relegati sotto traccia i legami familiari fra le persone al centro della narrazione, ad esempio quando non ci si chiede se eventuali "dissidi familiari" siano davvero correlati all'adozione o se invece siano fattori casuali all'interno di un contesto problematico di per sé. In questo modo non si fa altro che cristallizzare la famiglia adottiva al momento della sua nascita, senza che la vita e i legami che sono generati dopo possano contare in qualche modo, contribuendo ad alimentare una narrazione e una retorica perniciosa per l'adozione.

Monya Ferritti
Presidente del Coordinamento CARE



...occorre tutelare l'anonimato e la dignità della sua storia...

GUIDA PRATICA

Questo documento, promosso dal Coordinamento Care², ha raccolto le riflessioni e i consigli operativi di persone che, a titolo personale e professionale, vivono la realtà dell'adozione e dell'affido familiare e del mondo dei media e della comunicazione.

L'intenzione è di contribuire a un attento trattamento informativo dell'adozione e dell'affido, contesti complessi e mutevoli, e spesso non facili da raccontare.

Si punta a fornire strumenti e risorse per aiutare i media nell'utilizzo corretto e appropriato delle parole e dei termini specifici correlati al mondo dell'accoglienza in ambito familiare, affinché anche nel campo dell'informazione possa prevalere l'interesse superiore delle persone di minore età e della loro storia personale.

Fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, per non compromettere l'armonico sviluppo della personalità di ogni bambina/ragazza e di ogni bambino/ragazzo, occorre tutelare l'anonimato e la dignità della sua storia; evitare di utilizzare stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni sullo status di persona in affido o che è stata adottata, sul paese di nascita e sulle origini; impiegare una terminologia appropriata anche in riferimento a procedure e normative.

^{2.} Il Coordinamento CARE si configura come una rete di 40 associazioni familiari, adottive e/o affidatarie, attive sul territorio nazionale. Si è costituito, ai sensi della legge quadro sul volontariato 266/91, in associazione di secondo livello (associazione di associazioni) il 15 ottobre 2011.





1 Il bambino al centro

L'interesse superiore delle persone di minore età³ deve sempre prevalere in ogni aspetto dell'informazione.

Evitare testimonianze e informazioni che discriminino tra figli che sono stati adottati e non, senza stabilire relazioni di causa-effetto tra il loro comportamento e il legame di filiazione. Pertanto, per non creare e alimentare stereotipi e pregiudizi, è opportuno non indicare lo status di persona in affido o che è stata adottata.

No a stereotipi e pregiudizi

Rispetto e misura

I temi dell'adozione e dell'affido familiare vanno sempre trattati con rispetto e misura, senza spettacolarizzazioni e speculazioni. Non va mai dimenticato che la persona al centro della notizia può aver subito abbandoni e privazioni, aver sofferto la perdita o la separazione dai genitori biologici fino a trovarsi in uno scenario complesso, incerto e non sempre desiderato. Quando ad essere coinvolti sono bambini provenienti da genitori già noti, nel bene e nel male, alle cronache, diventa ancora più importante calibrare i toni e il linguaggio.

³ Tutte le storie devono essere trattate con rispetto e dignità, a prescindere dall'età dei soggetti coinvolti; pertanto, anche laddove nel presente documento si faccia riferimento a bambini/ragazzi, che data la giovane età devono avere la massima tutela, auspichiamo che nel raccontare di storie che coinvolgano persone (ormai) adulte e le loro famiglie, i temi dell'adozione e dell'affido ricevano un adeguato trattamento in linea con i principi che il presente lavoro ha cercato di individuare.



Va utilizzato sempre un linguaggio adeguato e contenuto, rispettoso di ogni aspetto della privacy sia della persona coinvolta che è stata adottata sia dei parenti che non devono risultare mai individuabili in base a quanto contenuto nel testo. Vanno evitate generalizzazioni attraverso una terminologia precisa che impedisca di fare confusione tra i vari aspetti di ogni situazione: adozione, affido familiare, relazioni familiari e parentali, provvedimenti dei servizi sociali e della magistratura.

Per ogni notizia vanno scelte fonti d'informazione qualificate, meglio se sono più di una per potere poi incrociare i dati emersi. Una sola fonte non può mai essere sufficiente, per quanto sia ufficiale, come nel caso delle forze dell'ordine. E' necessario rivolgersi a istituzioni riconosciute, pubbliche e private, che nel tempo abbiano maturato la capacità di proteggere la riservatezza dei bambini e del loro familiari biologici e adottivi in ogni fase del processo di adozione e affido e anche in quella seguente.

Per facilitare l'uso di una terminologia adeguata a questo documento è allegato un glossario.

Particolare attenzione si dedichi anche alla condivisione delle notizie online e sui canali social, preferendo la correttezza delle informazioni ai toni sensazionalistici, a tutela delle persone di minore età coinvolte e delle loro famiglie. In un contesto, come quello dei social, i cui utenti sono spesso portati alla condivisione dei contenuti che si limitano alla superficie, curare la forma di titoli, preview e testi dei post contribuisce a veicolare una comunicazione virtuosa e attenta, che non distorce i significati di una notizia e concorre in modo positivo al dibattito virtuale, restituendo un'immagine veritiera del mondo adottivo e delle sue dinamiche.







CRONACA

Uccisa dal figlio adottivo, il testimone: "Era sul balcone con le mani insanguinate"

l'emozionante racconto a Verissimo: «La legge mi ha impedito di adottare un bimbo africano»

Pestano il padre ex consigliere comunale di Battipaglia: arrestati i due figli adottivi

Un 17enne ha ucciso la madre adottiva a coltellate

sulla cover di British Vogue: "Non è stata adottata, è mia figlia" Adottami a distanza, grazie a te potrò giocare spensierata

14 anni, si impicca in una sede scout/ Si è suicidato a Senigallia, era stato adottato: malore per i genitori TRENTASEIENNE IN
CARCERE PER
MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA AI DANNI DEI
GENITORI ADOTTIVI

ESEMPI DALLA TEORIA ALLA PRATICA

La percentuale è empirica, ma nove volte su dieci non esiste alcuna necessità di usare la specificazione "adottato" o "affidato" quando si scrive di vicende di cronaca, in particolare di cronaca nera. Escludendo quindi a priori tutte le notizie che riguardano esplicitamente il tema dell'adozione e dell'affido, negli altri casi si può provare a cancellare dagli articoli gli aggettivi "adottato" e "affidato". Si constaterà allora che, nella stragrande maggioranza delle situazioni, questi termini non aggiungevano alcun valore all'articolo e che, al tempo stesso, contribuivano invece a danneggiare la persona che è stata adottata o affidata protagonista della vicenda, spesso, peraltro, nel ruolo di vittima. Danno ancora più pesante se si tratta di persone di minore età.

Esempio 1

"Durante la rapina al supermercato è stato accoltellato Carlo Rossi, 16 anni, di Pinerolo".

"Durante la rapina al supermercato è stato accoltellato Khalid Rossi, originario del Gambia, 21 anni, adottato quando ne aveva tre da una famiglia di Pinerolo".

Il cronista, incuriosito dal nome straniero, e magari dal colore della pelle del giovane accoltellato, si è sentito in dovere di specificarne origini e status di adottato. Perché? Perché anche i lettori si sarebbero chiesti i motivi di quel nome straniero? In realtà non c'è alcuna ragione di aggiungere questi dettagli alla cronaca di una rapina. Di contro, la presenza di questi dettagli contribuisce a identificare con precisione una persona che ha invece massimo diritto alla riservatezza, sia come vittima sia come persona che è stata adottata.

L'esempio si rafforza se invece di nome e cognome per esteso fossero state usate le iniziali, come capita soprattutto se si tratta persone di minore età. Anzi, a C.R. resta di fatto garantita la riservatezza, mentre a K.R no, perché in questo caso la





specificazione di origini e di status di adottato contribuisce a renderlo perfettamente identificabile, visto che stiamo evidentemente riferendoci a cronache locali, lette da una comunità ristretta. Un caso lampante di violazione delle leggi che tutelano il diritto alla riservatezza delle persone e, a maggior ragione, del minore.

Ancora più forte il valore dell'esempio se il giovane citato fosse stato non la vittima, ma l'accoltellatore. In questo caso diventano evidenti il pregiudizio e la gratuità nella specificazione di origini etniche e di status di adottato. Perché distinguere chi è stato adottato da chi non lo è? Perché etichettare una persona? Perché tentare di delegittimarla oltre a quanto ha già compiuto? Perché, infine, coinvolgere nella storia, seppure indirettamente, la famiglia adottiva?

Esempio 2

Si può ottenere lo stesso effetto dannoso anche ribaltando in positivo lo scenario.

"Khalid Rossi, 14 anni, ha vinto una borsa di studio per gli ottimi voti riportati al termine dell'anno scolastico. Lo studente, originario del Gambia e adottato quando aveva tre anni da una famiglia di Pinerolo, ha meritato tutti 10 in pagella".

Perché specificare l'origine dello studente e il suo status di adottato? Perché cedere all'evidente pregiudizio? Si vuole sottolineare un presunto gap culturale recuperato dallo studente? Gli si vuole attribuire un'etichetta di ragazzo "speciale", sia pure in senso positivo, finendo tuttavia per incasellarlo in una posizione differente rispetto agli altri ragazzi? Lo si vuole portare ad esempio degli studenti "non adottati" allestendo un confronto senza alcuna motivazione?





Lo scenario online

La situazione, in questi contesti, si è appesantita ulteriormente da quando il confine fra cronache locali e cronache nazionali è andato in frantumi con il passaggio online delle notizie: quelle locali hanno definitivamente rotto i confini dei media territoriali rimbalzando ovunque, rilanciate dagli algoritmi tarati sull'emotività e limitate semmai nella diffusione solo dalla lingua in cui sono scritte. E poi – colpo finale - arrivano i social a spargere le notizie in maniera ancora più capillare, sfuggendo alla legislazione tarata sui media tradizionali.

La storia di "Khalid Rossi, l'adottato" commuoverà o indignerà una platea potenzialmente enorme, non più vincolata ai confini locali, non più limitata alla comunità territoriale, ai parenti, agli amici, ai coetanei con i quali il giovane o il minore dovrà comunque fare direttamente i conti. Inoltre, la sua storia online, compresa l'inutile o dannosa etichetta, è destinata a restare "viva" e facilmente rintracciabile nel web per chissà quanti anni, alla portata delle generazioni future.

Esempi di parole da non usare e possibili alternative

Adozione a distanza invece di Sostegno a distanza

Mamma di pancia/mamma-papà vera-o/mamma-papà naturale invece di mamma-papà biologico o genetico

Fallimento adottivo invece di Crisi adottiva

Orfanotrofio invece di Comunità educativa, casa famiglia o istituto⁴.

Il figlio adottivo o l'adottato invece di la persona che è stata adottata.

⁴ In Italia gli orfanotrofi sono stati chiusi a fine 2006, in base alla legge 149 del 2000 e sostituiti dalle comunità educative





Il tema della tutela di chi è stato adottato o affidato, e dei loro familiari, rientra in quello più ampio della tutela dei minori. Per i maggiorenni valgono, al momento, norme generali sulla privacy e sulla riservatezza. Resta la difficile applicazione di leggi, carte e convenzioni: il giudice, sia esso della magistratura o degli ordini professionali, conserva una forte discrezionalità nella valutazione dei possibili effetti degli articoli in cui si è si sarebbe – tenuti a evitare sensazionalismi e speculazioni i cui confini non sono tuttavia facilmente identificabili. Vale tuttavia un principio che regge di fronte a gran parte delle controdeduzioni e delle giustificazioni: non si devono mai rivelare le generalità del minore o gli elementi - dati sensibili che possano contribuire a identificarlo (e lo status di adottato o affidato è fra questi). Il principio vale anche quando questi elementi siano stati forniti dagli stessi genitori o familiari, a volte con fini evidentemente non speculativi, ma anzi di sensibilizzazione a temi quali, ad esempio, la cura di patologie. In altre parole il diritto di cronaca viene sempre dopo il diritto alla riservatezza della persona di minore età. Al giornalista resta la grande responsabilità di valutare fino a dove spingersi nel nome dell'interesse pubblico.

Fra le norme più importanti vanno citate:

- La Convenzione dell'Onu sui diritti dell'Infanzia del 1989, adottata dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e dall'Ordine dei Giornalisti (Odg) nel 1990 e ratificata dall'Italia nel 1991;
- La Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (1993);
- Ratifica ed esecuzione italiana della convenzione dell'Aja, Legge 476/98 (1998)
- Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, Legge 184/83 aggiornata dalla Legge 149/01;





- Il "Testo unico dei doveri del giornalista" che ha assorbito la Carta dei doveri del giornalista e che, per quanto riguarda, i minori, applica la Carta di Treviso;
- -La Carta di Treviso, revisionata nel 2021 dopo le stesure del 1990 e del 2006 e approvata dal Garante della Privacy. La sua nascita è dovuta a un protocollo d'intesa fra l'associazione Telefono azzurro, Fnsi e Odg. Alla stesura dell'ultima versione ha partecipato anche il Garante dell'infanzia e adolescenza.

Ancora lunga è la strada da percorrere per rendere le norme applicabili anche a quella parte di informazione online e ai social che nasce non collegata ai media tradizionali.





Abbandono (Stato di)

È la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. C'è da sottolineare che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal Tribunale per i Minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel Paese di residenza del minore e accertato dall' Ente autorizzato che segue la specifica adozione.

Adottabilità (Dichiarazione di Stato di)

La "Dichiarazione di stato di adottabilità" del minore è pronunciata con sentenza dal Tribunale per i Minorenni quando viene accertata la privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Tale sentenza può essere impugnata dal Pubblico Ministero, dai genitori del minore e dai parenti entro il quarto grado davanti alla Corte d'Appello e in seguito, eventualmente, davanti alla Corte di Cassazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Anche nell'ipotesi di neonato non riconosciuto alla nascita, il Tribunale per i Minorenni – su segnalazione dell'ufficiale di stato civile - provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità.





Adozione

L'adozione è l'atto che attribuisce a un soggetto la qualità giuridica di figlio di un altro soggetto (l'adottante) anche se il primo non è stato generato dal secondo. È disciplinata dalla L. 184/1983 e conta due versioni.

Adozione "legittimante", con cui il minore diventa figlio legittimo dei genitori adottivi (effetti giuridici: sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi, acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi; interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali). L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, ovvero ai coniugi che dimostrino di avere convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più 45 l'età dell'adottando (salvo deroghe previste dalla L. 184/1983).

Vedi anche "adozione nazionale"; "adozione internazionale"; adozione in casi particolari"; "adozione di maggiorenne" e "adozione mite o aperta".

Adozione (Sentenza di)

Nell'adozione nazionale, il Tribunale per i minorenni, decorso un anno dall'affidamento preadottivo, provvede con sentenza in Camera di Consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero, il tutore, coloro che hanno svolto l'attività di vigilanza e/o di sostegno, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, il minore che abbia compiuto gli anni quattordici (quest'ultimo deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta), i discendenti legittimi o legittimati dei coniugi che hanno proposto domanda di adozione, se maggiori degli anni quattordici. Per l'adozione internazionale vigono le regole specifiche del Paese di origine.





L'adozione internazionale si ha quando lo stato di adottabilità di un minore straniero sono accertati e dichiarati dalla competente autorità di un Paese estero. È disciplinata dalla legge 476/98 che ha modificato la precedente disciplina della L. 184/83 (titolo III – dell'adozione internazionale) rendendo obbligatorio l'intervento dell'Ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, nonché dalla Convenzione dell'Aja (Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993) e dalla relativa legge di ratifica 476/98 e dalla normativa di riferimento del Paese estero. Vedi "Commissione adozioni internazionali".

Adozione nazionale

L'adozione nazionale è l'adozione che si realizza quando il minore viene dichiarato "in stato di adottabilità" da un Tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine "nazionale" quindi non fa riferimento alla nazionalità o alle origini etniche del bambino. È disciplinata dalla L. 184/1983 e successive modifiche.

Adozione mite e adozione aperta

Nel nostro ordinamento esistono situazioni di "semi abbandono permanente", quelle a monte dei numerosi affidamenti sine die, in cui la famiglia è carente rispetto ai bisogni del minore, ma al contempo mantiene un ruolo positivo che non è opportuno che venga rimosso totalmente. In questi casi, non potendo essere pronunciata, in difetto di una situazione di effettivo e totale abbandono morale e materiale del minore, la dichiarazione di adottabilità, alcuni Tribunali possono decidere per l'adozione, ma ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) l. 4 maggio 1983, n. 184, qualificandola come adozione mite.





La giurisprudenza, tuttavia, si è nel tempo resa conto che per attribuire una veste giuridica, e quindi legittimare, una forma di adozione che mantenga un canale comunicativo aperto con la famiglia di origine non è necessario richiamare l'art. 44, ma è sufficiente interpretare l'interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine di cui all'art. 27 della legge sull'adozione come interruzione sul piano giuridico e non necessariamente di fatto: in questo modo si consente l'adozione legittimante, ma anche, potenzialmente, il mantenimento di un canale comunicativo aperto con la famiglia di origine. Quando si parla di adozione aperta si allude di norma proprio a quest'ultima ipotesi anche se, per evitare sovrapposizioni forvianti con l'open adoption di stampo americano, è meglio parlarne in termini di adozione con un canale comunicativo aperto con la famiglia di origine. Si tratta in ogni caso di figure non normate, frutto di prassi giurisprudenziali. Vedi "Affido sine die"

Adozione di maggiorenne

L'adozione di persone maggiorenni, nata per tutelare l'interesse primario dell'adottante a trasmettere il proprio patrimonio e il proprio nome, è disciplinata agli articoli 291 e seguenti del Codice civile. Si tratta di adozione non legittimante.

Adozione in casi particolari

In alcune ipotesi, disciplinate dall'art. 44 della L. 184/1983, è consentito adottare un minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata: da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge; quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e sia orfano di padre e madre; quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione





dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

Affidamento familiare

L'affidamento familiare è un istituto giuridico che ha la funzione di accogliere temporaneamente un bambino o un adolescente, italiano o straniero, in una coppia sposata ma anche convivente, con o senza figli, o da parte di un single se la famiglia di origine debba affrontare una situazione di particolare difficoltà che non si concretizza in una forma esplicita di abbandono morale e materiale dei figli, ma in cui un'ulteriore permanenza potrebbe incidere negativamente sul suo sviluppo. In tali casi l'inserimento del bambino in una famiglia affidataria offre un ambiente idoneo per una sua crescita armonica in attesa di un possibile cambiamento del suo nucleo d'origine. E' un provvedimento temporaneo che ha una durata massima di 2 anni, prorogabili. Per diventare affidatari non esistono vincoli a priori, né è necessario possedere specifici requisiti oggettivi (età, istruzione, reddito). Possono diventarlo famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ed anche persone singole, valutate dai Servizi in grado di svolgere un progetto di affidamento (o di affiancamento solidale) e che scelgano di accogliere un bambino o eventualmente dei fratelli. L'affido può essere residenziale (il bambino vive stabilmente con gli affidatari, diurno o semiresidenziale, a tempo parziale, di bambini entro i 24 mesi, di bambini entro i 10 anni in situazioni di emergenza, di bambini con disabilità e problemi. L'affido familiare può essere "etero-familiare" o "intra-familiare". L'affido etero familiare prevede che il minore venga affidato a delle persone che non hanno legami di parentela con la famiglia naturale. Questo tipo di affidamento viene preferito quando si ritiene necessaria una separazione, anche se temporanea, fra il minore e l'insieme della sua famiglia, cercando di salvaguardare comunque i contatti fra i due, anche in questa fase così delicata.

L'affido intrafamiliare, presso parenti fino al quarto grado, si connota come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e al diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia in salute.





Affidamento familiare consensuale/giudiziale

L'affidamento intra ed eterofamillare può essere consensuale o giudiziale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà e sussista una situazione di pregiudizio per il minorenne.

Affido preadottivo

E' previsto che, prima della pronuncia dell'adozione definitiva, ci sia un periodo di convivenza del bambino con la coppia aspirante alla sua adozione, al termine del quale l'autorità competente (il tribunale) verifica la positività dell'abbinamento e pronuncia la sentenza di adozione. Questo periodo di convivenza precedente alla pronuncia definitiva dell'adozione è denominato "affidamento preadottivo".

Affidamento a rischio giuridico di adozione

Si tratta di una particolare forma di affidamento eterofamiliare, predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori, nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva; gli affidatari vengono individuati dal Tribunale per i Minorenni fra le coppie che hanno presentato offerta di disponibilità all'adozione nazionale e che sono stati successivamente valutati positivamente. Gli affidatari vengono informati del rischio che la procedura di adottabilità non vada a buon fine in seguito all'accoglimento del ricorso presentato dai genitori biologici e dai parenti entro il quarto grado del minore.





Nell'ottica del legislatore l'affidamento, diversamente dall'adozione, ha natura temporanea (in ipotesi di due anni eventualmente prorogabili). L'obiettivo infatti è quello di consentire il reingresso del minore in famiglia previo superamento delle difficoltà della famiglia di origine che ne avevano determinato l'allontanamento. In moltissimi casi però accade che l'obiettivo del rientro in famiglia non sia concretamente perseguibile, al contempo la valenza parzialmente positiva del legame con i genitori biologici (o il genitore) esclude la condizione di abbandono materiale e morale che legittima la dichiarazione di adottabilità. In questi casi l'affidamento prosegue di fatto fino alla maggiore età e si parla di affidamento a tempo indeterminato o sine die.

I Tribunali per i minorenni, in alcuni casi, possono ritenere preferibile e più tutelante per il minore l'opzione dell'adozione mite oppure aperta (v. sopra).

Affido culturale

L'affido culturale è un intervento di contrasto alla povertà educativa che permette a due famiglie di incontrarsi e supportarsi attraverso la condivisione solidale di momenti culturali come andare al teatro, sentire un concerto, visitare un museo o passeggiare in un bosco. Valorizza l'esperienza dell'affido familiare, declinandola sullo specifico della fruizione di prodotti e servizi culturali tramite i quali le due famiglie stringono un Patto Educativo ovvero un sostegno multidimensionale promosso, garantito e monitorato anche dalla scuola.





Associazioni di famiglie adottive e affidatarie

Associazioni che nascono con l'obiettivo di informare, supportare e orientare le coppie che hanno già adottato, che intendono adottare o accogliere temporaneamente un bambino o una bambina attraverso l'istituto dell'affido, fornendo anche strumenti di conoscenza circa gli iter previsti per realizzare il loro intento. Sensibilizzano e promuovono la cultura dell'accoglienza attraverso incontri e iniziative, organizzano momenti di confronto e sostegno tra genitori e aspiranti tali, al fine di condividere esperienze, formare e informare i protagonisti e gli operatori che si occupano di adozione e di affido, cercando anche di sensibilizzare gli Enti e le Istituzioni locali.

Il Care è un Coordinamento di 40 associazioni familiari, adottive e/o affidatarie, attive sul territorio nazionale. Si è costituito, ai sensi della legge quadro sul volontariato 266/91, in associazione di secondo livello (associazione di associazioni) il 15 ottobre 2011.

Cambio delle generalità

Quando l'iter adottivo è completato diventa definitivo anche il cambio del cognome dell'adottato. E' inoltre possibile fare domanda – motivata - anche per cambiare o integrare il nome del minore adottato, procedura che deve essere autorizzata dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l'atto di nascita. Se la richiesta è accettata dal Prefetto, chi ha presentato la domanda può, dopo l'emissione di un decreto del Ministero dell'Interno, procedere all'affissione della domanda nel comune di nascita e di residenza per 30 giorni consecutivi per rendere noto il cambio del nome e per permettere, a chi ne abbia interesse, di opporsi.





La Carta di Treviso, è stata revisionata nel 2021 dopo le stesure del 1990 e del 2006 e approvata dal Garante della Privacy. La sua nascita è dovuta a un protocollo d'intesa fra l'associazione Telefono azzurro, Fnsi e Odg. Alla stesura dell'ultima versione ha partecipato anche il Garante dell'infanzia e adolescenza. Resta il caposaldo dei rapporti tra informazione e infanzia. Nel 2006 sono stati inclusi anche i media digitali e dal 2016 la Carta fa parte del "Testo unico dei doveri del giornalista". Con essa si è inteso tutelare il diritto di cronaca e i diritti dei minorenni coinvolti in vicende di cronaca qualunque sia il loro ruolo, vittime o colpevoli. In essa si sottolinea la responsabilità che i mezzi d'informazione hanno nel raccontare e nel costruire una società rispettosa di bambini e adolescenti dei quali vanno difese identità e personalità per non comprometterne

Al tema dell'adozione e dell'affido è dedicato l'articolo 7 (Affidamenti, adozioni e separazioni):

l'armonioso sviluppo psichico.

- 7.1 È responsabilità del giornalista tutelare l'anonimato e rispettare la dignità del minorenne in affido, in comunità o adottato, evitando pregiudizi e luoghi comuni sul suo status e sulle sue origini.
- 7.2 La medesima tutela è garantita nei confronti dei figli di genitori in condizione di separazione o divorzio, utilizzando un linguaggio rispettoso della situazione che i minorenni stanno vivendo.
- 7.3 In ogni caso il giornalista utilizza una terminologia appropriata anche con riferimento a procedure e normative, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione.





Casa-Famiglia

Tipologia di servizi residenziali introdotta con la legge 149/2001. Si occupa dell'accoglienza di minori e offre interventi socio-assistenziali ed educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia. Ha l'obiettivo di accudire i bambini che ne hanno bisogno offrendo loro l'opportunità di ricevere il supporto necessario all'accompagnamento verso un progetto di vita definitivo come l'adozione oppure il rientro nella famiglia d'origine. Il numero delle persone accolte nella casa famiglia è ridotto ed è prevista la presenza, quali operatori, di una coppia di coniugi che assume i ruoli genitoriali assicurando una presenza affettiva a tempo pieno, dando risposte di accoglienza, di cura e di relazione a minori con difficoltà familiari e personali. Questo è uno degli aspetti fondamentali che definisce e caratterizza la modalità di accoglienza e si realizza mediante l'affido temporaneo, al fine di assicurare e favorire le relazioni interpersonali dei minori.

Cittadinanza di diritto

La Legislazione italiana dispone che il bambino straniero adottato da cittadini italiani consegua la cittadinanza dei genitori adottivi mediante provvedimento dell'Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all'estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.





Internazionali (Cai)

La Commissione per le Adozioni Internazionali (Cai) è l'autorità centrale italiana in materia di adozioni internazionali prevista dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. La Cai, tra i suoi compiti principali, si occupa di autorizzare e controllare l'attività degli enti autorizzati all'adozione internazionale; autorizzare l'ingresso in Italia del minore straniero adottato; proporre la cooperazione tra i soggetti che si occupano di adozione e promuovere la loro formazione; collaborare con le autorità centrali degli altri Stati e proporre accordi bilaterali; promuovere iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione.

Comunità educativa

A differenza della casa-famiglia, la Comunità educativa ha carattere comunitario e si caratterizza per la convivenza di un gruppo di minori con una équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.

Continuità degli affetti (legge)

Con la Legge 173/2015 è stata introdotto nella Legge 184/1983 il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Per effetto di tale norma, qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge, il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Altresì, qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad





altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

Convenzione dell'Aja

È un accordo internazionale firmato all'Aja (Olanda) il 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione per l'adozione internazionale. In Italia è entrata in vigore dal 2016 dopo la ratifica nel 1998. La Convenzione obbliga gli Stati di origine e di accoglienza del minore a rispettare le legislazioni per affrontare in particolare il fenomeno del mercato dei bambini. Fra i principi ispiratori vi è quello che tutela il bambino nella sua famiglia di origine ovvero che si può adottare il minore solo se non è possibile reinserirlo nel suo nucleo famigliare d'origine o in una famiglia adottiva del suo Paese di nascita. Inoltre, in osservanza al principio di sussidiarietà, gli Enti autorizzati a seguire le pratiche per l'adozione internazionale si impegnano ad allestire progetti di cooperazione internazionale nei Paesi di provenienza dei bambini per favorirne la permanenza nella loro famiglia e nella loro nazione di origine. Attualmente è stata sottoscritta da 46 Paesi.

Convenzione dell'Onu sui diritti dell'Infanzia

E' stata approvata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. E' un accordo che descrive gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dei minori. L'Italia è fra i 194 Paesi che l'hanno sottoscritta ratificandola poi nel 1991. Gli Stati Uniti d'America non vi hanno ancora aderito.

Crisi adottiva

Con il termine "Crisi adottiva" (che sostituisce il termine "fallimento adottivo") si intende una fase problematica dei rapporti all'interno delle famiglie adottive alla quale i genitori adottivi sanno far fronte con difficoltà e che nei casi più gravi





rapporto tra genitori e figli adottivi che può culminare con l'effettivo allontanamento del minore dalla famiglia oppure con il suo collocamento in una struttura residenziale di accoglienza.

Dati del minore adottato (Accesso ai)

La Convenzione dell'Aja (1980) prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

Diritto alla riservatezza/privacy

Diritto della persona a non subire interferenze nella propria intimità, immagine, cultura, domicilio, in generale, nella sfera della vita personale in tutte le sue manifestazioni ed in tutti gli spazi in cui esprime la sua personalità anche attraverso le relazioni sociali. Anche il Garante della Privacy ha concluso che divulgare una notizia, informando dello stato di adottato o affidato di un minore, quando non strettamente necessario e funzionale a quanto trattato, è una violazione del diritto dello stesso alla tutela della propria identità ed è altresì fortemente lesivo della propria personalità, relativamente alla scelta sui modi e termini per fornire informazioni sulla propria condizione.





Enti autorizzati alle adozioni internazionali

La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'Ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.

Iscritti all'albo della Commissione adozioni internazionali, informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.

Idoneità (Decreto di)

Decreto rilasciato dal Tribunale per i Minorenni o dalla Corte di Appello territorialmente competente che dichiara i coniugi idonei all'adozione internazionale. Viene rilasciato dal Tribunale per i Minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, eventuali ulteriori approfondimenti. Il Decreto di Idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del Decreto stesso. Mantiene la sua efficacia per tutta la durata della procedura di adozione, sempre che i coniugi conferiscano l'incarico ad uno degli enti autorizzati entro un anno dalla sua notifica.

Kafala

Istituto giuridico del diritto islamico, la Kafala prevede che un giudice affidi la protezione e la cura di un minore, in tutti i suoi bisogni di accudimento e istruzione, ad un soggetto che se ne occuperà fino alla maggiore età e senza vincolo di filiazione. Infatti, tale legislazione non prevede alcuna rescissione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine.





allo studio degli alunni adottati

Pubblicate nel 2014, sono un documento teorico-metodologico di sostegno alla scuola, elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Coordinamento CARE, per garantire il benessere ai bambini e ai ragazzi che sono stati adottati, sin dai primi momenti del loro ingresso in classe. Le Linee di indirizzo sono uno strumento concreto per docenti, dirigenti, operatori e famiglie, per agevolare gli alunni e le alunne nel loro percorso di crescita. Il documento è in fase di revisione anche alla luce del protocollo siglato tra il MIUR e la CAI per "Promuovere e rafforzare il benessere scolastico, l'inclusione e favorire il diritto allo studio degli studenti adottati".

Linee di indirizzo per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine.

Documento teorico-metodologico che si propone di garantire pari opportunità di istruzione e formazione a bambini e ragazzi che sono stati temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine. Pubblicato nel 2017, è frutto del lavoro congiunto tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il coinvolgimento dell'associazionismo familiare (tra cui il Coordinamento CARE) e si rivolge a docenti, famiglie affidatarie, strutture residenziali di accoglienza e tutori volontari, come strumento che mette al centro il benessere degli alunni e delle alunne.





Neonato non riconosciuto alla nascita (ministero della Salute/Parto in anonimato)

La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell'ospedale in cui è nato, dove riceve assistenza e tutela giuridica. Subito viene fatta segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permettendo così l'apertura di un procedimento di adottabilità e l'individuazione di un'idonea coppia. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.

Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all'autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.

Procedimento/iter per l'adozione

L'iter adottivo comincia con la presentazione, da parte della coppia, della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni competente per il proprio territorio di residenza. La disponibilità può essere data per l'adozione nazionale, per l'adozione internazionale o per entrambe. Segue l'indagine da parte dei servizi territoriali che hanno il ruolo di conoscere la coppia, raccogliere informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale e di valutare le potenzialità genitoriali. Al termine, i servizi stendono una relazione che viene inviata al Tribunale per i minorenni di competenza.

Per l'adozione nazionale la coppia attende a questo punto di essere chiamata per un eventuale colloquio con un giudice, nel momento in cui quest'ultimo è alla ricerca di una famiglia per un minore per cui si è aperta la procedura di adottabilità. Per l'adozione internazionale, attraverso il colloquio con un giudice onorario, letta la relazione dei servizi, il Tribunale decide per il rilascio di un decreto di idoneità. Entro un anno dal suo rilascio la coppia deve quindi dare mandato a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni internazionali.





L'ente si occupa della formazione della coppia, del suo sostegno nella preparazione dei documenti per le autorità straniere e della cura delle prati. Dopo l'abbinamento, avviene l'incontro con il bambino. Per l'adozione internazionale la coppia parte per il paese estero, dove si ferma per un periodo di tempo che varia a seconda del paese.

Responsabilità genitoriale

La Responsabilità Genitoriale ha sostituito la vecchia Patria Potestà; si tratta dei doveri che i genitori hanno nei confronti dei figli. Può essere sospesa o decadere se i genitori violano o trascurano i diritti dei figli.

Ricerca delle origini

Il figlio adottivo può avere accesso alle informazioni sulle sue origini e quindi cercare i genitori biologici al compimento dei 25 anni, ma con delle limitazioni. In particolare la conoscenza di tali dati resta preclusa ove la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Si precisa come, secondo la Cassazione, in caso di parto anonimo, non si possa negare al figlio l'accesso alle informazioni sulle sue origini, senza avere precedentemente verificato, con le modalità più discrete possibili, la volontà della madre biologica di mantenere l'anonimato. Informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, solo se sussistono "gravi e comprovati motivi".

Rimborso delle spese adottive

È possibile chiedere un parziale rimborso alla Commissione Adozioni Internazionali (CAI) se, per l'anno in cui si conclude la specifica procedura adottiva, sono stati previsti degli stanziamenti a valere sul "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, in base alle norme vigenti, i genitori adottivi possono includere tra gli oneri deducibili, in sede di dichiarazione dei redditi, il cinquanta per cento delle spese sostenute per la procedura di adozione.





Queste spese devono essere certificate dall'Ente autorizzato che ha seguito la procedura adottiva su incarico della coppia.

Servizi socioassistenziali

Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un Ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare.

Sostegno a distanza

E' un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

Special Needs adoption (adozione di bambini con bisogni speciali)

Per le Linee guida del Permanent Bureau della Conferenza de L'Aja si intendono bambini che hanno subito gravi traumi o che presentano problemi di comportamento, con disabilità fisiche o mentali; minori adottati con fratelli e/o sorelle; minori adottati di età superiore ai sette anni.

Traffico di minori

Attività illegale in costante crescita basato sulla compravendita di bambini minori già nati o ancora in grembo.





In Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e la trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione della documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi.

Tutore volontario di minori stranieri non accompagnati

I tutori volontari sono privati cittadini disponibili ad esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento. Si applicano le norme della legge 7 aprile 2017 n.47. Il tutore volontario assume la tutela di un minore straniero non accompagnato (Msna) o di più 'minori', nel numero massimo di tre. I suoi compiti sono: assicurare che sia garantito alla persona di minore età l'accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrare l'eventuale patrimonio della persona di minore età. I minori non accompagnati sono collocati presso le strutture di accoglienza o le famiglie affidatarie. Il tutore volontario non è necessariamente l'affidatario.





Hanno collaborato alla realizzazione del documento i seguenti soci di alcune associazioni familiari del Coordinamento CARE:

Valentina Colonna - Mama Happy

Monia Albino - AFAA

Vilma Biancotto - Le Querce in fiore

Paolo Ricci Bitti - Zorba

Maria Giovanna Galluzzi - Mama Happy

Sara Leo - GSD - Torino

Simona Nacamulli - GSD Roma

Letizia Rossi - GSD Monza

Gabriella Serra - GSD Milano

Alessandra Simone - Mama Happy





Coordinamento delle Associazioni familiari Adottive e Affidatarie in Rete

Coordinamento CARE – c/o Centri di Servizio per il Volontariato Lazio CESV-SPES Via Liberiana, 17 - 00185 Roma CF – 97681270589 - www.coordinamentocare.org info@coordinamentocare.org - coordinamentocare@pec.it